

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Obbligo della Banca di pagare all'erede le somme depositate
dal de cuius, limitatamente alla singola quota ereditaria,
senza la firma di tutti i coeredi o di tutti i chiamati all'eredità,
alla luce del recentissimo provvedimento del
Tribunale di Benevento del 26 Marzo 2014**

Il caso sottoposto all'esame del Tribunale di Benevento che ha deciso con il **recentissimo provvedimento del 26-3-2014**, riguarda la quota di eredità di Tizio che muore e lascia suoi eredi testamentari in parti uguali la sorella Caia ed il fratello Sempronio.

Il fratello Sempronio accetta espressamente l'eredità del de cuius Tizio, mentre la sorella Caia non accetta e non rinuncia alla suddetta eredità.

Di conseguenza, al momento, unico erede nella quota di ½ dell'eredità è il fratello del de cuius Sempronio.

Sapendo che il de cuius aveva depositi di denaro presso la Banca canadese il sottoscritto avvocato di Sempronio, in nome e per conto del proprio assistito, odierno ricorrente, ha tenuto corrispondenza con la Banca in lingua francese, in particolare inviando a tale Banca, a mezzo lettera raccomandata internazionale A/R in lingua francese, il verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con accettazione dell'eredità, con allegato Estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Morte di Tizio in lingua italiana, allegando a tale documento traduzione giurata in lingua francese con **legalizzazione della Procura della Repubblica di Napoli – Affari Civili e dell'Ambasciata del Canada in Roma** e chiedendo di inviare a Sempronio la metà delle somme depositate presso di essa, a lui spettante in qualità di erede per la quota di ½ dell'eredità del de cuius Tizio.

Ebbene, la Banca canadese si è rifiutata di corrispondere il dovuto all'erede Sempronio che ha accettato espressamente l'eredità, chiedendo, per lo sblocco del denaro depositato presso di essa, anche la firma della sig.ra Caia semplice chiamata all'eredità.

Di fatto si è creata una situazione di stallo assolutamente inaccettabile per Sempronio che si è visto bloccare il pagamento della parte di denaro a lui spettante.

Peraltro, i rapporti familiari tra i sigg.ri Sempronio e Caia e tra i rispettivi figli non sono dei migliori, per cui all'attualità, si ripete, si è creata una situazione di stallo.

In punto di diritto si fa presente che, trattandosi di somme di denaro depositate presso la Banca canadese, in virtù del contratto di deposito firmato all'epoca dal de cuius Tizio, cui è succeduto il fratello Sempronio per la quota di ½ dell'eredità, la Banca canadese è debitrice di una obbligazione pecuniaria.

Orbene, si ricorda che l'obbligazione pecuniaria di restituzione da parte della suddetta Banca depositaria è un'obbligazione divisibile, per cui il creditore Sempronio ha il diritto – dovere di domandare e di ottenere il soddisfacimento del credito solamente per la sua parte.

Infatti, recita testualmente l'art. 1314 c.c.:

<< Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte >>.

Si ricorda che la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 23844 del 18/09/2008 ha stabilito che:

<< In tema di deposito bancario, la mera cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può, però disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro >>.

Tutto ciò vale a più forte ragione nel caso in esame, in cui non vi è neppure una cointestazione dei depositi bancari del de cuius in capo

agli eredi, atteso che all'attualità, erede è solo Sempronio, essendo l'unico erede per la sua quota di 1/2 dell'eredità, avendo accettato espressamente, puramente e semplicemente, l'eredità del fratello Tizio, mentre la sorella Caia è ancora semplice chiamata all'eredità, non avendo né accettato né rinunciato all'eredità del fratello Tizio.

Di conseguenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria divisibile, Sempronio ha il diritto di riscuotere le somme a lui spettanti (la metà delle somme depositate) presso la Banca canadese.

Inoltre sussistono pienamente competenza e giurisdizione del Tribunale di Benevento. Infatti:

a) ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. il forum destinatae solutionis, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata (Cass. ord. 21/05/2010 n. 12455; Cass. ord. 17/05/2011 n. 10837);

b) ai sensi dell'art. 20 c.p.c., nelle cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi degli artt. 20 e 1182 c.c. il forum destinatae solutionis previsto dal terzo comma di tale ultimo articolo va riferito ai crediti aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro il cui ammontare è già, convenzionalmente o giudizialmente, determinato ovvero determinabile con semplici operazioni matematiche (debiti di valuta) (Cass. ord. 8121/2003).

Del resto, si ricorda che ai sensi dell'art. 1182 c.c. comma 3 l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza (obbligazione portable);

c) ai sensi del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del Consumo), nel rapporto in esame la Banca canadese è "professionista", mentre Sempronio, erede del defunto Tizio, ha la qualifica di "consumatore".

Quindi, ai sensi dell'art. 33 lett. u) del predetto D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del Consumo), vi è competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio eletto e, nel caso de quo, Sempronio è residente in Benevento, Italia.

Al riguardo, per mera completezza di esposizione si ricorda che tale disposizione, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati anteriormente (Cass. 26977/2007);

d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 c.c. il luogo di apertura della successione è Benevento, località in cui il de cuius aveva l'ultimo domicilio al momento della morte;

e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il defunto era cittadino italiano al momento della morte e la successione si è aperta in Italia;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

Il caso è stato risolto con provvedimento del Tribunale di Benevento, che ha ordinato alla Banca canadese di pagare la sola quota del 50% dei depositi bancari all'erede Sempronio, quindi ha accolto il principio di diritto che, per riscuotere le somme del de cuius, non è necessaria la firma di tutti i coeredi ovvero dei coeredi e dei chiamati all'eredità.

È evidente l'importanza di questo principio di diritto affermato dal Tribunale di Benevento, che evita che l'erede, per riscuotere la somma corrispondente alla propria quota, debba ricorrere all'istituto dell'eredità giacente pro quota ex art. 528 c.c. ovvero all'istituto dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. .

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it